

# FOTOVOLTAICO PER OBBLIGO DI LEGGE



## APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO E ACCESSO ALL'INCENTIVO

### Impianti fotovoltaici obbligatori

L'obbligo di installare impianti fotovoltaici sulle nuove costruzioni ha una storia tormentata.

La legge 244/07, art. 1, comma 289, imponeva ai Comuni di modificare il proprio regolamento edilizio al fine di imporre nella licenza di costruire l'installazione di "impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 m<sup>2</sup> la produzione energetica minima è di 5 kW".

I Comuni avrebbero dovuto modificare il regolamento edilizio entro il 1/1/09. Tale limite è stato poi spostato al 1/1/11 dalla legge 25/10, art. 8, comma 4-bis. Soltanto una parte dei Comuni ha ottemperato a questa disposizione.

L'obbligo in questione per il committente, costruttore, progettista o installatore, sussiste solo se è imposto nella licenza di costruire rilasciata dal Comune.

Secondo il DM 19/02/07, art. 9, comma 3, tali impianti non avevano diritto alla tariffa incentivante, se entravano in esercizio dopo il 31/12/10.

Il DM 5/5/11 non ha rinnovato tale divieto e presentemente il GSE ammette alla tariffa incentivante tutti gli impianti installati per obbligo di legge, anche per non punire i cittadini dei Comuni che hanno ottemperato all'obbligo di modificare il proprio regolamento edilizio.

Il successivo DLgs 28/11 ha abrogato le precedenti disposizioni e regolamentato ex novo la materia, come di seguito indicato, TNE 4/11, pag. 3.

Secondo il DLgs 28/11, Allegato 3, punto 3, negli edifici nuovi, o sottoposti a ristrutturazione rilevante, devono essere installati (sopra, o all'interno, o nelle relative pertinenze) impianti per produrre energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, di potenza  $P \geq S/K$  (kW) dove: <sup>1</sup>

- S (m<sup>2</sup>) è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno;
- K (m<sup>2</sup>/kW) è un coefficiente variabile con la data di richiesta del titolo edilizio:
  - K = 80 dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  - K = 65 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  - K = 50 dal 1° gennaio 2017.

<sup>1</sup> Un edificio è nuovo quando la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, è stata presentata dopo il 29/3/11 (data di entrata in vigore del decreto).

La ristrutturazione è considerata rilevante in caso di:

- demolizione e ricostruzione dell'edificio (anche in manutenzione straordinaria);
- ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l'involucro di un edificio di superficie utile superiore a 1000 m<sup>2</sup>.

L'obbligo non si applica agli immobili storici e artistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto dello stesso implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, art. 11, comma 2.

Per gli edifici pubblici il valore minimo di potenza P è aumentato del 10%.<sup>2</sup>

Gli impianti di produzione dell'energia elettrica che saranno installati in base all'obbligo di cui sopra non sono ammessi alla tariffa incentivante, salvo per la parte eccedente la suddetta potenza P.

Da notare che è richiesto un "impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili" e non necessariamente un impianto fotovoltaico; ad esempio, un edificio rurale potrebbe avere un minigeneratore eolico nel terreno di pertinenza, TNE 8/11, pag. 3 oppure un gruppo elettrogeno alimentato a biogas o una piccola turbina idraulica se dispone di un corso d'acqua. Va anche sottolineato che l'obbligo riguarda gli edifici, non le singole unità immobiliari di un edificio.

I moduli fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nel tetto, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Il coefficiente K è definito soltanto a partire dal 31 maggio 2012 e dunque l'obbligo in questione è applicabile soltanto se il titolo edilizio è stato richiesto dopo tale data, poiché prima non è noto il valore della potenza P da installare.

Da quanto sopra sembra logico dedurre che fino al 31 maggio 2012 non c'è alcun obbligo di installare impianti fotovoltaici sugli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante.<sup>3</sup>

I Comuni hanno l'obbligo di adeguare il proprio regola-

mento edilizio a quanto disposto dal DLgs 28/11, in modo che ogni titolo edilizio rispetti l'obbligo in questione, ma dopo un primo periodo transitorio già trascorso, le disposizioni del decreto si applicano anche se il regolamento edilizio non è stato adeguato dal Comune.

In altri termini, i destinatari dell'obbligo di installare impianti per produrre energia da fonti rinnovabili sono tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un nuovo edificio o nella ristrutturazione rilevante di un edificio esistente.

La fig. 1 riassume la situazione.

### Impianti solari termici

Secondo il DLgs 28/11, gli impianti di produzione di energia termica di edifici nuovi, o sottoposti a ristrutturazione rilevante, devono essere progettati e realizzati in modo da coprire, tramite il ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili:<sup>4</sup>

<sup>2</sup> L'obbligo può essere assolto da un unico impianto di potenza P, oppure da più impianti anche di diversa fonte rinnovabile, di potenza complessiva P. Nel silenzio del decreto è ragionevole assumere che per un impianto fotovoltaico la potenza P di cui sopra sia la potenza nominale.

<sup>3</sup> Ciò non toglie che l'obbligo possa essere ancora imposto nella licenza di costruire dai Comuni che avevano adeguato il proprio regolamento edilizio alle precedenti disposizioni di legge.

<sup>4</sup> Le Regioni e le Province autonome possono stabilire di utilizzare fonti rinnovabili diverse dalla combustione di biomasse ai fini della qualità dell'aria (PMA10, PMA2,5 e IPA).




Fig. 1 - Obbligo di installare un impianto fotovoltaico e relativo accesso all'incentivo.

- il 50% dei consumi previsti di acqua calda sanitaria;
- la seguente percentuale del totale dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, variabile con la data di richiesta del titolo edilizio:
  - il 20% dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  - il 35% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  - il 50% dal 1° gennaio 2017.<sup>5</sup>

Le suddette percentuali sono aumentate del 10% per gli edifici pubblici e dimezzate nelle zone A di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2/4/1968 n. 1444, art. 11, comma 1.<sup>6</sup> Anche i pannelli solari termici, oltre a quelli fotovoltaici, disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nel tetto, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Il DLgs 28/11 precisa che è vietato coprire il suddetto fabbisogno termico mediante impianti fotovoltaici (o altri impianti che producano esclusivamente energia elettrica) che alimentino a loro volta impianti per la produzione di acqua calda, il riscaldamento o il raffrescamento.

Non è infatti conveniente trasformare l'energia della radiazione solare in energia elettrica (con un basso rendimento ed alto costo) per poi trasformare l'energia elettrica in energia termica. Tanto vale utilizzare direttamente la radiazione solare per produrre calore.

Circa la data da cui decorre l'obbligo di installare i suddetti impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili, vale quanto già detto per gli impianti di produzione dell'energia elettrica, essendo comune la data del 31 maggio 2012.

Le leggi regionali possono aumentare il valore della potenza P minima dell'impianto fotovoltaico, o altro impianto obbligatorio per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sono esclusi da tale obbligo gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento che copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

<sup>6</sup> Secondo tale decreto, sono considerate zone A "Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi".

**TUTTO 2012 INCONTRO TECNICO TUTTONORMEL**

|                 |           |               |             |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>BOLOGNA</b>  | <b>1</b>  | <b>MARZO</b>  | <b>2012</b> |
| <b>NAPOLI</b>   | <b>6</b>  | <b>MARZO</b>  | <b>2012</b> |
| <b>MILANO</b>   | <b>8</b>  | <b>MARZO</b>  | <b>2012</b> |
| <b>TORINO</b>   | <b>13</b> | <b>MARZO</b>  | <b>2012</b> |
| <b>PISA</b>     | <b>15</b> | <b>MARZO</b>  | <b>2012</b> |
| <b>VENEZIA</b>  | <b>20</b> | <b>MARZO</b>  | <b>2012</b> |
| <b>UDINE</b>    | <b>22</b> | <b>MARZO</b>  | <b>2012</b> |
| <b>BARI</b>     | <b>27</b> | <b>MARZO</b>  | <b>2012</b> |
| <b>ROMA</b>     | <b>29</b> | <b>MARZO</b>  | <b>2012</b> |
| <b>CATANIA</b>  | <b>3</b>  | <b>APRILE</b> | <b>2012</b> |
| <b>CAGLIARI</b> | <b>12</b> | <b>APRILE</b> | <b>2012</b> |

<sup>7</sup> Secondo il decreto, in verità, le Regioni possono aumentare i valori del coefficiente K, il che vorrebbe dire ridurre e non aumentare la potenza P, contro lo spirito del decreto stesso.